Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Sabato, 26 agosto 1933 - Anno XI** — **Numero 198**

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 2 febbraio 1933-XI, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 27 maggio 1917, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor De Simone Roberto di Ferdinando.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 23 gennaio 1933-XI, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 31 maggio 1919, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Venturelli Francesco fu Giovanni.

(5493)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 giugno 1933, n. 1054.
Riconoscimento giuridico dell'Unione industriale fascista della provincia di Firenze ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, col quale venne concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Visti i Nostri decreti 26 settembre 1926, n. 1720, e 21 giugno 1928, n. 1612, con i quali venne tra l'altro concesso il riconoscimento giuridico, rispettivamente all'Unione industriale fascista della provincia di Firenze ed alla Unione industriale fascista di Prato aderenti alla Confederazione suddetta;

Vista la domanda in data 28 marzo 1933-XI, con la quale la detta Confederazione ha chiesto che sia revocato il riconoscimento giuridico alle due cennate Unioni e che sia concesso il riconoscimento giuridico ad un unico organismo denominato « Unione industriale fascista della provincia di Firenze »;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il riconoscimento giuridico, concesso coi Nostri decreti 26 settembre 1926, n. 1720, e 21 giugno 1928, n. 1612, alla Unione industriale fascista della provincia di Firenze ed alla Unione industriale fascista di Prato.

Art. 2.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Unione industriale fascista della provincia di Firenze, aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

È approvato lo statuto dell'Unione industriale, riconosciuta a termini del comma precedente, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti dell'Unione industriale, alla quale viene concesso il riconoscimento giuridico a termini del precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 102. — MANCINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Firenze.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

Agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituita l'Unione industriale fascista della provincia di Firenze come Associazione sindacale di primo grado.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana e ne segue le direttive e la disciplina.

Essa ha sede legale in Firenze e spiega la sua azione su tutto il territorio della provincia di Firenze.

Per l'esplicazione dei compiti demandati dalla citata legge, data la particolare localizzazione dell'industria della Provincia, funzionerà pure una sede in Prato per il mantenimento di quei servizi richiesti dalla particolare attrezzatura ed importanza dell'industria pratese.

Art. 2.

L'Unione rappresenta legalmente nell'ambito della sua competenza le ditte industriali della provincia di Firenze, nonchè le altre imprese che, per determinazione del Ministero delle corporazioni, siano inquadrabili nella Confederazione.

Non sono rappresentate dalla Unione le ditte industriali per le quali siano costituite e giuridicamente riconosciute altre organizzazioni unitarie aderenti alla Confederazione.

Fanno parte dell'Unione gli enti ed istituti assistenziali eventualmente costituiti nella circoscrizione provinciale a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'attività dell'Unione è regolata oltre che dalle disposizioni di legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, dalle norme del presente statuto e dalle prescrizioni contenute nello statuto della Confederazione.

Art. 3.

Gli iscritti, a seconda dell'attività esercitata, faranno capo a distinte sezioni di categoria in cui è suddivisa la Unione.

Art. 4.

L'Unione nell'ambito della propria competenza si propone:

a) di promuovere l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali ed avanti alla Magistratura del lavoro, le categorie dei datori di lavoro che la compongono e di tutelarne nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione gli interessi morali ed economici;

c) di regolare mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, i rapporti di prestazione d'opera tra le categorie professionali dei datori di lavoro da essa rappresentate e quelle dei prenditori di opera e di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti collettivi;

d) di disciplinare, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, mediante la conclusione di contratti o convenzioni, i rapporti economici che possono interessare le categorie da essa rappresentate;

e) di promuovere la costituzione e favorire lo sviluppo di enti assistenziali, mantenendo con essi uno stretto collegamento e svolgendo la necessaria opera di coordinamento e di vigilanza perchè la loro attività possa raggiungere il massimo risultato col minimo dispendio di forze e di mezzi;

f) di eleggere o designare, in armonia con gli statuti e le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti le categorie inquadrate e negli altri casi previsti dalla legge;

g) di curare l'assistenza economico-sociale, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

h) di adempiere a tutte le altre funzioni e compiti che le derivino dal presente statuto o che le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 5.

Possono far parte della Unione, in qualità di soci, le imprese individuali o collettive che posseggano i seguenti requisiti:

a) svolgano attività industriali rientranti nella competenza dell'Unione;

b) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che in base allo statuto siano, anche in avvenire, emanate;

c) i rappresentanti dell'impresa siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale, e posseggano gli altri requisiti di legge. Le imprese straniere, che posseggano i requisiti richiesti dal presente articolo e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente dell'Unione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore, di impegnarsi al pagamento oltre che dei contributi obbligatori di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Nella domanda di ammissione le ditte debbono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o le sezioni di categoria alle quali chiedono di essere assegnate.

Se la ditta richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale e sindacale, oppure se essa dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stata espulsa, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

Sull'ammissione dei soci decide il Consiglio direttivo dell'Unione. Contro il rifiuto d'ammissione è ammesso il ricorso al presidente della Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

La domanda di iscrizione impegna il socio per tutti gli effetti di legge e statutari.

La iscrizione vale per tre anni consecutivi a decorrere dal primo giorno del semestre solare in cui la iscrizione è avvenuta, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo per periodi successivi se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 9.

I soci dell'Unione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 10.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio degli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 8;

b) per espulsione deliberata dal Consiglio direttivo dell'Unione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 11.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ad al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Unione e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione; ad osservare altresì, scrupolosamente e lealmente, gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

Art. 12.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati dalla Unione e dalle Associazioni di grado superiore.

Sono tenuti altresì ad informare l'Unione di tutte le controversie che sorgano tra essi e i loro prestatori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento dell'Unione nei casi di inadempienza dei prestatori di opera, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali dei lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro.

Salve le sanzioni di legge e la eventuale applicazione di provvedimenti disciplinari, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

TITOLO III.

ORGANIZZAZIONE INTERNA.

Art. 13.

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente statuto, la Unione si suddivide, ai soli effetti interni, in sezioni di categoria.

Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata. È ammessa la iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alla competente Federazione nazionale di categoria.

Qualora, in relazione al numero ed alla importanza delle ditte associate, non sia possibile addivenire alla formazione di una sezione per ogni categoria d'industria, saranno costituite sezioni raggruppanti due o più categorie affini. In tal caso saranno iscritte alle competenti Federazioni nazionali i singoli gruppi di ditte della corrispondente categoria.

I soci appartenenti a ciascuna sezione di categoria saranno convocati per la elezione del capo sezione, dei delegati all'assemblea della Federazione nazionale di categoria ed all'assemblea generale dell'Unione nonchè per l'esame dei problemi che interessano imprese appartenenti alla categoria per cui sono costituite.

Le assemblee di sezione sono convocate e presiedute dal capo della sezione. Per le modalità di riunione di tali assemblee, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea generale dell'Unione.

Il capo sezione dura in carica due anni ed è rieleggibile.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Unione. Le altre norme per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni, per la determinazione del numero dei delegati alle assemblee, saranno deliberate dal Consiglio direttivo confederale e sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

SEDE DI PRATO.

Art. 14.

La sede di Prato, prevista dall'art. 1 dello statuto, funzionerà nei confronti delle ditte residenti nel territorio corrispondente al mandamento di Prato e comprendente i comuni di Prato, Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo e Vernio, nonchè la parte del comune di Barberino del Mugello racchiusa nella Valle del Bisenzio, con i compiti entro i limiti e nelle forme che saranno stabilite in apposito regolamento da deliberarsi dalla Confederazione ed approvarsi dal Ministero delle corporazioni.

Al funzionamento della sede sarà preposto un delegato nominato dal presidente dell'Unione di Firenze, fra i membri del Consiglio direttivo rappresentanti aziende industriali gestite nella zona di cui al comma precedente.

Il delegato, che sarà assistito da un Comitato consultivo eletto, anno per anno, dalle ditte stesse, entra, di diritto, a far parte della Giunta esecutiva dell'Unione.

TITOLO IV.

Art. 15.

Sono organi dell'Unione:

a) l'assemblea generale;
b) il Consiglio direttivo;
c) il presidente.

ASSEMBLEA GENERALE.

Art. 16.

L'assemblea generale è formata da delegati nominati ogni due anni da ognuna delle sezioni di categoria costituite come all'art. 13.

L'assemblea è convocata, in via ordinaria, dal presidente della Unione entro il mese di novembre di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria, quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un quinto dei delegati, o dai revisori dei conti.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della riunione. È ammessa la convocazione nei casi di urgenza con un preavviso di giorni cinque.

Le riunioni sono valide quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati aventi diritto a parteciparvi.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà quindi valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, salvo quanto sia diversamente disposto dal presente statuto.

Ogni delegato ha diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di delegare il voto ad un altro delegato, ma ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno, salvo contrarie deliberazioni dell'assemblea.

Il presidente dell'Unione è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

I membri del Consiglio direttivo dell'Unione hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea, ma senza voto, i revisori dei conti dell'Unione.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

Art. 17.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Art. 18.

L'assemblea generale:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Unione e le direttive che debbono essere da essa seguite;

b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Unione ed esamina le relazioni morali ed economiche dei dirigenti dell'Unione nonchè le relazioni finanziarie dei revisori dei conti.

In sede di approvazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al presidente dell'Unione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elegge il presidente ed i membri del Consiglio direttivo;

d) nomina, ogni biennio, tre revisori dei conti;

e) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo dell'Unione si compone del presidente che lo presiede, dai capi delle sezioni di categoria e da un numero di membri da 32 a 40 eletti tra i soci dell'assemblea generale.

Nel Consiglio deve essere sempre rappresentato ciascuno dei seguenti rami di industrie: Agricole - Vinicole - Alimentari - Cave e materiali da costruzione - Legno - Costruzioni - Vetro - Ceramiche e terre cotte - Metallurgiche e meccaniche - Laniera - Cappello, treccia e paglia - Tessili - Abbigliamento - Tintorie - Cuoi e pelli - Chimiche - Carta - Poligrafiche - Editoriali - Istituti istruzione - Artistiche - Sanitarie - Elettriche - Bisogni e servizi collettivi.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo si riunisce normalmente una volta ogni quadrimestre, e, straordinariamente, quante volte lo ritenga opportuno il presidente o lo richiedano almeno un quarto dei membri o i revisori dei conti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

La riunione del Consiglio direttivo è valida quando siano presenti almeno la metà dei componenti oltre il presidente.

I membri del Consiglio direttivo che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione, e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri del Consiglio direttivo dovrà provvedersi, entro due mesi, alla convocazione dell'assemblea generale per la elezione dei nuovi membri.

Ciascun membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Unione da sottoporsi all'assemblea;

c) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) di deliberare sull'ammissione dei soci a termini dell'articolo 7;

e) di designare i rappresentanti dell'Unione negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dagli statuti;

f) di deliberare provvedimenti disciplinari a carico dei soci;

g) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

i) di adempiere tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Nella prima seduta da tenersi dopo la sua elezione da parte dell'assemblea il Consiglio direttivo nomina scegliendoli nel suo seno, due vice-presidenti ed un tesoriere che durano in carica sino al termine di durata del Consiglio stesso.

E' in facoltà del Consiglio direttivo di delegare le sue attribuzioni, eccetto quelle di cui alle lettere *b*), *g*), *h*), ad una Giunta esecutiva presieduta dal presidente e composta dai vice-presidenti, dal tesoriere e da altri quattro membri scelti dal Consiglio stesso nel suo seno.

PRESIDENTE.

Art. 22.

Il presidente dell'Unione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti definitivi i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 23.

Il presidente dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni, che in quelli esterni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente dell'assemblea generale e del Consiglio.

Egli cura il collegamento tra le varie sezioni della Unione, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione ed è responsabile dell'esatta osservanza delle stesse.

Il presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice-presidente più anziano.

Art. 24.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalle leggi.

I dirigenti della Unione non possono rivestire cariche anologhe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministro per le corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui al comma precedente.

TITOLO V.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 25.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengono in possesso dell'Unione;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Del patrimonio dell'Unione a cura del tesoriere, deve esser tenuto, in apposito registro, l'inventario, che sarà presentato debitamente aggiornato all'inizio di ogni esercizio finanziario al Consiglio direttivo.

Art. 26.

Le entrate dell'Unione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, proventi per servizi speciali resi ai soci, ecc.).

Le entrate di cui alla lettera *d*) possono essere interamente erogate a determinati scopi purchè rientranti fra quelli dell'Unione.

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci saranno stabiliti in sede di approvazione del bilancio preventivo a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 27.

Le spese si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono spese obbligatorie, per far fronte alle quali deve essere assegnato almeno l'80 % delle entrate dell'Unione:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) le spese per gli uffici di collocamento, previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi a favore dell'Opera nazionale del dopolavoro, Opera nazionale maternità ed infanzia, Opera nazionale Balilla;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia, previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

e) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 28.

Il tesoriere dell'Unione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione.

Il tesoriere redige altresì lo schema di bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

I dirigenti dell'Unione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo e con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 29.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 30.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio direttivo dell'Unione entro il mese di ottobre di ciascun anno, e approvato entro lo stesso periodo dall'assemblea generale.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta ferma di ogni caso l'osservanza di ogni altra norma, per la compilazione e la approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 31.

L'assemblea generale dell'Unione nomina ogni due anni tre revisori dei conti, i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Consiglio direttivo dell'Unione.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO VI.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E PATTI DIVERSI.

Art. 32.

L'Unione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e delle categorie rappresentate, salvo i casi in cui la Confederazione e le Federazione nazionali esercitino la facoltà di sostituzione, a norma dei propri statuti.

La Confederazione o le Federazioni nazionali, oltre alla facoltà prevista dal precedente comma, possono, ove lo ritengano opportuno, intervenire o farsi rappresentare da un loro delegato per assistere e partecipare alla discussione e conclusione del contratto.

Art. 33.

I contratti collettivi stipulati dall'Unione sono firmati dal presidente quale legale rappresentante dell'Associazione.

Il presidente può con mandato speciale delegare l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non sia preventivamente autorizzato e poi ratificato per iscritto dalla Confederazione.

Art. 34.

L'Unione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno esperite tutte le pratiche conciliative previste dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

In ogni caso l'Unione non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione scritta dalla Confederazione. Qualora l'Unione sia convenuta in giudizio davanti alla Magistratura del lavoro dovrà darne avviso immediato alla Confederazione.

Spetta all'Unione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro delle categorie per le quali essa è costituita nell'ambito della circoscrizione in cui essa opera.

È fatta salva la facoltà alla Confederazione, e, con l'autorizzazione di questa, alle Federazioni nazionali di categoria di intervenire nei giudizi in cui l'Unione sia attrice o convenuta.

Art. 35.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienze dei contratti collettivi di lavoro, l'Unione, alla quale sia stata denunciata l'inadempienza, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della vertenza.

L'Unione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi a dette controversie.

Art. 36.

Le norme di cui agli articoli 32 e 33 saranno osservate anche per la stipulazione di accordi o convenzioni che l'Unione intendesse concludere per regolare i rapporti economici interessanti le categorie rappresentate.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 37.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro, dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Unione e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere alla Confederazione.

Art. 38.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a mesi sei alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente indicate dal presidente. La sospensione può essere altresì applicata a carico delle ditte che siano recidive nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Consiglio direttivo dell'Unione provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale la sospensione è applicata d'ufficio dal presidente fino alla pubblicazione della sentenza definitiva.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 39.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti i quali abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Consiglio direttivo dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al presidente della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al Partito Nazionale Fascista, saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

TITOLO VIII.

SEGRETARIO.

Art. 40.

Alla direzione degli uffici e servizi dell'Unione è preposto il segretario.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge, e la sua nomina diventa definitiva dopo l'approvazione del Ministero

delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza l'autorizzazione del presidente dell'Unione.

Ogni determinazione riguardante la nomina, la revoca e, in genere, lo stato ed il trattamento del segretario dovrà essere presa in base alle istruzioni della Confederazione e dovrà essere da questa approvata.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e a quanto altro è necessario per il buon funzionamento dei servizi ed uffici dipendenti. Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi direttivi della Unione con voto consultivo come pure alle riunioni delle singole sezioni o di gruppi di ditte.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI GENERALI E VARIE.

Art. 41.

Denunce dei dipendenti.

E' fatto obbligo alle ditte sotto la comminatoria delle sanzioni di legge di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo, alle ditte esercenti industrie in cui il numero del personale dipendente in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisioni della Confederazione inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi che fossero da questa richiesti per l'esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione.

Art. 42.

Collegamento tra l'Unione e le altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione.

Le norme per il collegamento tra l'Unione e le altre Associazioni o sezioni di Associazioni dipendenti o aderenti alla Confederazione sono regolate oltre che dalla legge, dalle deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 43.

Obblighi dell'Unione.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti, che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 44.

In caso di revoca di riconoscimento dell'Unione il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 45.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo dell'Unione o da un terzo dei soci di essa.

Esse devono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dell'Unione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno la metà dei delegati.

In caso di urgenza, le modifiche potranno anche essere deliberate dal comitato di presidenza della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 46.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione, agli statuti delle Federazioni nazionali ed ai principii generali di diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1933, n. **1055.**
Provvedimenti circa le tasse speciali per le merci in transito attraverso il porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 50 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge n. 1997, del 15 settembre 1923;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dare facoltà al Consorzio autonomo del porto di Genova di sospendere sulle merci in transito dall'estero per l'estero, l'applicazione delle tasse speciali previste dal R. decreto-legge 15 settembre 1923, numero 1997;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per i lavori pubblici, per l'interno e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio autonomo del porto di Genova è autorizzato ad avvalersi delle facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 17 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, anche per le tasse previste dal R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, sempre che si tratti di merce in transito dall'estero per l'estero.

Nell'esercizio di tale facoltà le deliberazioni del Consorzio sono subordinate all'assenso dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze.

Art. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per i lavori pubblici, per l'interno e per le corporazioni, è autorizzato a coordinare

in testo unico le vigenti disposizioni sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consorzio autonomo del porto di Genova.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 335, *foglio* 93. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1933, n. **1056**.

Esenzione dalle sopratasse di ancoraggio e sui passeggeri alle navi che durante l'Anno Santo faranno scalo nei porti di Genova, Napoli e Trieste, con passeggeri diretti a Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge n. 349 del 2 agosto 1897;
Visto il R. decreto 21 dicembre 1899, n. 465;
Visto il decreto Luogotenenziale 16 giugno 1915, n. 965;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448;
Visto il R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 1018;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 214, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1789, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto 22 gennaio 1931, e successive modificazioni, col quale è stato autorizzato il Consiglio d'amministrazione dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste ad imporre una tassa sui passeggeri che imbarcano e sbarcano in quel porto;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge n. 100 del 31 gennaio 1926;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare provvedimenti che valgano ad agevolare il traffico passeggeri, via mare, che si verificherà in occasione dell'Anno Santo 1933-1934;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la durata dell'Anno Santo e cioè dal 1° aprile 1933-XI fino al 31 marzo 1934-XII, sono concesse le seguenti esenzioni dal pagamento della sopratassa d'ancoraggio e dalla sopratassa sull'imbarco e sbarco dei passeggeri, imposte nei porti di Genova, Napoli e Trieste a norma delle disposizioni innanzi citate:

a) esenzione da entrambe le sopratasse ai piroscafi che approdino in uno di detti porti unicamente per sbarcarvi turisti o pellegrini, diretti a Roma, o per rimbarcarvi, al loro ritorno da Roma, gli stessi turisti o pellegrini precedentemente sbarcati nello stesso o in altro porto del Regno;

b) esenzione dalla sola sopratassa passeggeri ai piroscafi che, facendo scalo in uno dei detti porti per normali operazioni di commercio, vi sbarchino comitive di turisti o pellegrini diretti a Roma, o ve li rimbarchino, al loro ritorno da Roma, se precedentemente sbarcati nello stesso o in altro porto del Regno.

L'esenzione va limitata, in tal caso, ai soli passeggeri componenti le comitive.

I Nostri Ministri per le comunicazioni e per le finanze provvederanno ad emanare le norme di esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 335, *foglio* 101. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 agosto 1933, n. **1057**.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 gennaio 1933, n. 89, con cui furono accettate le dimissioni del presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;
Visto il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 746, contenente modifiche all'ordinamento dell'Istituto predetto, approvato con R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122;
Nell'opportunità di addivenire alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E. è ricostituito come appresso:

Paulucci di Calboli Barone marchese Giacomo, presidente;

Borga dott. Giovanni, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze, in rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale;

Suardo conte avv. Giacomo, senatore del Regno, in rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Bevione avv. Giuseppe, senatore del Regno, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per le assicurazioni;

Orsolini-Cencelli conte dott. Valentino, deputato al Parlamento, in rappresentanza dell'Opera nazionale per i combattenti;

Iraci dott. Agostino, prefetto del Regno, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Marinelli on. Giovanni, deputato al Parlamento, in rappresentanza del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, *foglio* 138. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 luglio 1933.
Nomina dei membri della Commissione Reale del Parco nazionale del Gran Paradiso per il biennio 1933-34.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 168, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente il Parco nazionale del Gran Paradiso;
Considerato che è scaduto il termine di durata della carica dei componenti la Commissione Reale del Parco predetto, e che perciò occorre provvedere alla nomina dei componenti la Commissione medesima per il biennio 1933-1934;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Per il biennio 1933-1934 la Commissione Reale del Parco nazionale del Gran Paradiso è composta:
1° dall'on. dott. prof. Gabriele Michelini dei conti di S. Martino;
2° dal comm. prof. Federico Sacco, direttore del Regio istituto geologico di Torino;
3° dal comm. dott. Enrico Festa, assistente al Museo di zoologia nella Regia università di Torino;
4° dal comm. dott. Arduino Cremisi, console della Milizia forestale;
5° dal cav. Guido Bonicelli, ingegnere di sezione, dirigente l'Ufficio del genio civile di Aosta;
6° dal gr. uff. avv. Giorgio Anselmi;
7° dal comm. prof. Marco De Marchi;
8° dal cav. notaio Emiro Marcoz;
9° dal cav. avv. Giuseppe Manetti.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1933 - Anno XI
Registro n. 1 *Azienda di Stato foreste dem., foglio n.* 202. — BERRUTI.

(5494)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1933.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cooperativa « L'Agricola Flegrea » di Bagnoli (Napoli) per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;
Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;
Ritenuto che la Cooperativa « L'Agricola Flegrea » di Bagnoli fu autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto, nel territorio dei Comuni della zona Flegrea (Bagnoli, Fuorigrotta), quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento della Sezione medesima del 5 ottobre 1929, ai sensi dell'articolo 23 delle norme regolamentari sopra menzionate;
Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con nota del 9 agosto 1933, n. 72800;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa alla Cooperativa « L'Agricola Flegrea » di Bagnoli (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5503)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1933.
Riduzione del limite massimo del tasso d'interesse stabilito dal R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 1, secondo comma, del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1823;
Riconosciuta la necessità di diminuire in relazione alle condizioni del mercato nazionale degli investimenti il limite massimo del tasso di interesse da adottarsi per il calcolo delle annualità di cui al Regio decreto-legge predetto;

Decreta:

Il limite massimo del tasso d'interesse stabilito dal R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, è ridotto al 6 per cento con effetto dal 28 agosto 1933.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1933 - Anno XI
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 355. — GUALTIERI.

(5517)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1173 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Milic » (Milich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milic (Millich) Giovanni figlio del fu Giovanni e della fu Maria Furlan, nato a Sales l'8 agosto 1883, e abitante a Erpelle Cosina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Purchelich Maria di Giuseppe e di Pozar Maria, nata a Cossana il 4 aprile 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2782)

N. 582 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marinaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinaz Michele figlio del fu Antonio e della fu Michela Gorella, nato a S. Pietro dell'Amata (Pirano) il 7 aprile 1871 e abitante a S. Pietro dell'Amata (Pirano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marina ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Michele della defunta moglie Giovanna Machnich, nato a S. Pietro dell'Amata il 5 marzo 1903; alla nuora Anna Pistan di Giovanni e di Maria Vuch nata a S. Pietro dell'Amata l'11 febbraio 1906, ed ai nipoti, figli di Michele Marinaz e di Anna Pistan, nati a S. Pietro dell'Amata: Anna, il 24 luglio 1926; Benedetto-Michele, il 14 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2783)

N. 581 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marinaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinaz Raffaele figlio di Michele e della fu Giovanna Machnich, nato a S. Pietro dell'Amata (Pirano) il 17 maggio 1904, e abitante a S. Pietro dell'Amata, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marina ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Michela Gorella di Matteo e di Anna Grison, nata a S. Pietro dell'Amata il 9 maggio 1904, ed alla figlia Maria, nata a San Pietro dell'Amata il 15 febbraio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2784)

N. 583 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinaz Antonio figlio del fu Antonio e della fu Michela Gorella, nato a S. Pietro dell'Amata (Pirano) il 22 gennaio 1857 e abitante a S. Pietro dell'Amata (Pirano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marina ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Grison del fu Giovanni e fu Giovanna Goia, nata a S. Pietro dell'Amata l'11 dicembre 1865.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2785)

N. 339 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Miloch » e « Bencich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Miloch Maria ved. di Michele, figlia di Matteo Bencich e della fu Antonia Sincovich, nata a Tribano (Buie) il 22 dicembre 1868 e abitante a Tribano (Buie) sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milocchi » e « Benci ». (Milocchi ved. Maria nata Benci).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2788)

N. 484 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Madrussan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Madrussan Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Bortola Suffich, nato a Gimino il 28 febbraio 1872 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Madrussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie, Fosca Cablar, nati a Gimino: Emilia, il 4 aprile 1904; Angela, il 5 gennaio 1910; Maria, il 4 giugno 1914; Michele, il 28 settembre 1915; Albina, il 15 marzo 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2789)

N. 585 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinaz Antonio figlio di Antonio e di Maria Grison, nato a S. Pietro dell'Amata (Pirano) il 12 maggio 1890, e abitante a S. Pietro dell'Amata (Pirano) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marina ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Gorella fu Tomaso e fu Maria Grison, nata a S. Pietro dell'Amata il 17 luglio 1897.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2787)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 24.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di Debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: (omesso) — Data: 12 maggio 1910 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Sassari — Intestazione: Panosetti Luigi fu Carlo per conto di Bruno Armisoglio Felicina ed altri, con ipoteca a favore del municipio di Sassari — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 630 consolidato 3,50 per cento, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 agosto 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5449)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 179.

Media dei cambi e delle rendite

del 24 agosto 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	13.75
Inghilterra (Sterlina)	62.53
Francia (Franco)	74.44
Svizzera (Franco)	367.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.655
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	13.02
Cecoslovacchia (Corona)	56.35
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.80
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.542
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.15
Olanda (Fiorino)	7.67
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158.80
Svezia (Corona)	3.235
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.65
Id. 3,50 % (1902)	78 —
Id. 3 % lordo	55.325
Consolidato 5 %	88.20
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.95
Id. id. id. 1940	103.05
Id. id. id. 1941	103.05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.10

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di credito comunale e provinciale.

In conformità e per gli effetti previsti dalle disposizioni portate dagli articoli 29 e seguenti del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, si rende noto che fu denunziato lo smarrimento dei certificati nominativi infradescritti rappresentanti complessivamente, in origine, otto cartelle del Credito comunale e provinciale e che contemporaneamente venne fatta domanda a questa Amministrazione onde, previe le prescritte formalità, siano rilasciati nuovi certificati in sostituzione di quelli smarriti.

Si avverte che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, i suddetti certificati saranno ritenuti di nessun valore e questa Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti provvederà all'emissione di tre nuovi certificati.

Natura delle cartelle	Numero d'iscrizione del certificato	Data di emissione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	Valore nominale complessivo	Numero d'iscrizione delle cartelle comprese nel certificato	Valore delle cartelle comprese nel certificato
3,75 % ordinarie	57	1-7-1908	Pesoio Gilda fu Giuseppe, moglie di Bruzzone Giacomo, residente in Genova	1000	23491	1000
Id.	58	»	Id.	3000	23488	1000
					23489	1000
					23490	1000
Id.	467	16-11-1908	Id.	4000	21175	1000
					21176	1000
					21177	1000
					21178	1000

Roma, addì 15 aprile 1933 - Anno XI

Il direttore generale: VITI.

(5414)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 31

ATTIVO.

				DIFFERENZE con la situazione al 20 luglio 1933-XI (migliaia di lire)
Oro in cassa	L.		6.994.002.375,98	+ 132.092
Altre valute auree?				
Crediti su l'estero	L.	343.076.608,64		+ 14.142
Buoni del tesoro e biglietti di Banca di Stati esteri	»	62.003,21		— 20
			343.138.611,85	+ 14.122
Riserva totale	L.		7.337.140.987,83	+ 146.214
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato	»		1.772.798.105 —	—
Cassa	»		320.716.501,37	— 4.381
Portafoglio su piazze italiane	»		4.585.197.760,59	— 44.018
Effetti ricevuti per l'incasso	»		3.810.943,24	— 643
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L.	415.905.822,33		+ 9.995
Anticipazioni: su sete e bozzoli	»	188.520 —		—
			416.094.351,33	+ 9.995
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca	L.		1.370.605.639 —	— 3.211
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L.	10.324.775,39		+ 3.123
altri	»	24.447.073,05		+ 2.491
			44.771.848,44	+ 5.614
Azionisti a saldo azioni	L.		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici	»		170.680.696,57	+ 3
Istituto per la Ricostruzione Industriale - Sez. smobilizzi industriali	»		1.165.736.415,36	+ 29.154
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	»	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti	»	120.186.862,89		—
Impiego fondo pensioni	»	235.035.176,86		—
Debitori diversi	»	539.807.587,96		— 314.598
			957.514.627,71	— 314.598
Spese	L.		108.901.226,85	+ 8.208
	L.		18.453.969.103,29	
Depositi in titoli e valori diversi	»		28.473.564.357,48	+ 383.662
	L.		46.927.533.460,77	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		383.196.673,02	— 1.286
TOTALE GENERALE	L.		47.310.730.133,79	

Saggio normale dello sconto 4 per cento (dal 9 gennaio 1933-XI).

p. *Il Governatore*: TROISE.

(1524)

D'ITALIA

- Versato L. 300.000.000

luglio 1933 (XI)

PASSIVO.

				Differenze con la situazione al 20 luglio 1933-XI (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti		L.	13.329.120.950 —	+ 254.002
Vaglia cambiari e assegni della Banca		»	348.512.719,13	— 19.143
Depositi in conto corrente		»	1.454.726.659,16	— 48.279
Conto corrente del Regio tesoro		»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire		L.	15.432.360.328,29	+ 186.580
Capitale		L.	500.000.000 —	—
Massa di rispetto		»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale		»	32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati		»	719.811.717,08	+ 71.623
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato		»	569.188.589,62	— 301.112
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno — conto corrente		»	85.324.323,68	1
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti	L. 123.697.571,85			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	» 46.000.000 —			—
Creditori diversi	» 626.500.941,05			— 19.254
			796.198.512,90	— 19.254
Rendite del corrente esercizio		L.	218.585.631,72	+ 2.237
Utili netti dell'esercizio precedente		»	—	—
		L.	18.453.969.103,29	
Depositanti		»	28.473.564.357,48	+ 383.602
		L.	46.927.533.460,77	
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	383.196.673,02	— 1.286
TOTALE GENERALE		L.	47.310.730.133,79	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 47,54 %
Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 52,47 %

Ragioneria — Il capo servizio: G. ROSAI.

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Nomina a vice segretario in prova dei vincitori del concorso a posti nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, indetto col decreto Ministeriale 22 gennaio 1933.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 gennaio 1933-XI registrato alla Corte dei conti il 28 dello stesso mese, al reg. n. 1 pagina numero 24, col quale è stato indetto un concorso per esami ad otto posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 aprile 1933-XI, numero 2807/703, registrato alla Corte dei conti l'8 detto mese, al registro n. 1, foglio n. 62, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione al suindicato concorso;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 luglio 1933-XI, n. 6244/203, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1933-XI, al registro n. 1, pagina n. 125, col quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso medesimo;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 18, nella quale è stato convertito il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, concernente la riduzione degli emolumenti in misura del 12 per cento;

Decreta:

Salva ed impregiudicata l'applicazione dell'art. 3, comma 1, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i sottoindicati vincitori del concorso indetto con decreto Ministeriale in data 22 gennaio 1933-XI, sono nominati vice segretari in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (gruppo *A*) a decorrere dal 1° agosto 1933-XI, e con l'assegno mensile di L. 800 lorde, da ridursi del 12 per cento a termini della legge 6 gennaio 1931, n. 18, di cui alle premesse del presente decreto:

1. Belgiorno dott. Alberico.
2. Massolo dott. Pietro.
3. Manzari dott. Giulio.
4. Monastero dott. Mario.
5. Fundarò dott. Gioacchino.
6. Dominici dott. Romolo.
7. Pisciotta dott. Giacomo.
8. Tomajuoli dott. Pietro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(5510)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Nomina ad alunno d'ordine dei vincitori del concorso a posti nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, indetto col decreto Ministeriale 22 gennaio 1933.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 gennaio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 28 dello stesso mese, al reg. n. 1 pagina n. 25, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 7 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 aprile 1933-XI, n. 2807/203, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 dello stesso mese, al registro n. 1, foglio n. 62, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione al concorso di cui trattasi;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 luglio 1933-XI, n. 6307/203, registrato alla Corte dei conti il giorno 29 luglio 1933-XI, al registro n. 1, pag. 126, col quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso sovra indicato;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 18, nella quale è stato convertito il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, concernente la riduzione di tutti gli emolumenti in misura del 12 per cento;

Decreta:

Salva ed impregiudicata l'applicazione dell'art. 3, comma 1°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i sottoindicati vincitori del concorso indetto con decreto Ministeriale in data 22 gennaio 1933-XI, sono assunti in servizio in qualità di alunni d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (gruppo *C*), a decorrere dal 1° agosto 1933-XI, e con l'assegno mensile di L. 425 lorde, da ridursi del 12 per cento a termini della legge 6 gennaio 1931, n. 18:

1° Matteucci Aldo;
2° De Sanctis Silvano;
3° De Lucia rag. Pietro;
4° Zanobbi Fuscardo;
5° Pietrosanti rag. Teresa;
6° Fumelli Monti rag. Enrico;
7° La Manna Francesco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(5511)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Varianti al concorso per esami bandito il 14 giugno 1933 per 23 posti di alunni d'ordine, gruppo C, nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1933, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio successivo, reg. 5, foglio 399, col quale venne indetto un concorso per esami a 23 posti di alunno d'ordine, gruppo *C*, nella carriera del personale degl'Istituti di prevenzione e di pena;

Vista la lettera di adesione di S. E. il Ministro per le finanze 17 gennaio 1933, n. 120670;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti dell'ammissione al concorso bandito con decreto Ministeriale 14 giugno 1933, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1933, n. 160, per l'assunzione di 23 alunni d'ordine nella carriera del personale di gruppo *C* degli Istituti di prevenzione e di pena, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso è prorogato a tutto il 15 ottobre 1933-XI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(5512)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.